



Repertorio n. 17.233-

fascicolo n. 2372-

Costituzione dell'Unione Nazionale Vindici e
Unitari d'Italia (U.N.V.S.I.) - _____

Repubblica Italiana

L'anno millesimo centosessantaquattro, il
giorno primo del mese di dicembre

1-12-1964

in Asta nel mio studio in via Forte Pietra
numero ventisei

Avanti a me dottor Marcello Colombo notaio
in Asta iscritto al collegio notarile dei distret-
ti di Asti di Ivrea e di Aosta con sede in Ivrea,
non assistito dai testimoni per espressa rinun-
cia dei componenti con il mio consenso, so-
no presenti i signori:

- 1) Ruedda Osvaldo nato a Nus il 19 agosto
1921, residente in Nus, vigile Santhuis;
- 2) Lucat Filiberto nato a Torquem il 26
marzo 1936, residente in Torquem, vigile
Santhuis;
- 3) Ponzetti Tira Giorgio, nato a Nus il 9 gen-
naio 1940, residente in Nus, vigile Santhuis;
- 4) Bone Virgilio nato a Siquid il 18 dicem-

Autografo del Notaio Marcello Colombo

C. P. P.



bre 1934, residente a Figliod, frazione di Ronco, vigile sanitario;

5) Juod Emanuele, nato a Torquai il 25 novembre 1912, residente in Costa, via Festa u. 19, vigile sanitario;

6) Alzina Giuseppe nato a Bulzola (Alessandria) il 19 settembre 1908, residente in Costa, piazza Emilio Chaux u. 11, vigile sanitario;

7) Magri Gianuario nato a Bondeno (Ferrara) il 2 luglio 1934, residente in Costa via festa ⁽¹⁾ corso Tona u. 71, vigile sanitario;

della cui identità personale sono certo. I componenti mi richiedono di ricevere il seguente atto pubblico:


1°

È costituita l'Unione Nazionale Vigili Sanitari d'Italia (U.N.V.S.I.), organizzazione autonoma

Passato Giuseppe
Luca Fittler
Giovanni Firsi
Raimo Vigilio
Giovanni Giovanni

Magri Giovanni

Passato Giuseppe



e apolitica, che riunisce e rappresenta su piano nazionale i dipendenti degli enti locali di qualsiasi ordine e grado, comunque denominati, che svolgono compiti di competenza igienico-sanitaria e amministrazione.

L'Unione Nazionale vigili sanitari d'Italia ha la propria sede nella città ove risiede il Presidente dell'Unione.

2°

L'Unione è disciplinata dalle norme dello Statuto che, predisposto dai componenti, firmato dagli stessi e da un notaio, viene allegato al presente atto costitutivo sotto la lettera "A" per parte integrante, piena lettura da un notaio data ai componenti.

3°

È il primo periodo di carica e cioè fino alla prima Assemblea Ordinaria, da tenersi nell'anno 1966, ai sensi dello Statuto, si procede alla nomina delle cariche sociali come segue:

Giunta Esecutiva Nazionale -

Presidente: Rizzutti Leonello;

Vice-Prezidenti: Rudina Osvaldo e Ippolito

Genaro; _____
Segretario Nazionale categoria igili sanitari
Provinciali: Napolitano Edoardo; _____
Segretario Nazionale categoria igili sanitari
Comunali: Cordani Agostino; _____
Segretario Nazionale categoria igili sanitari
Cassalesi: Malagò Leo; _____
Delegato Nazionale di coordinamento
regionale: Felisati Mario - _____

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
Presidente: Bianconi Mario - _____
Effettivi: Ghini Rino - _____
Tommasini Giovanni - _____
Supplenti: Pescicoglio _____
Restuccia Giuseppe - _____

Collegio dei Probiviri - _____
Presidente: Trasi comm. Gustavo - _____
Effettivi: Meroni geom. Mario _____
Vernia Salvo _____
Supplenti: Traversa Benedetto _____
Angelo Secondo _____

Il signor Ruffa Osvaldo, presente, di _____

chiedere di accettare la carica come sopra
confidatogli.

40

Il primo esercizio finanziario si chiuderà
il 31-12-1964. (1) Si chiamano le due parole:


"Via Jostaz" - postilla appurata.
Invece, nuovo il presente atto che legge ad
comparanti che, da me interpellati, lo avevano
fatto conforme alle loro volontà e con me
lo sottoscrivono.

Questo atto mia mano in parte ed in parte da
persona da una feduca consta di due fogli di
cui sono occupate pagine quattro e fou qui
della quinta pagina.

640
800
200
100
80
3020
=
=
4.840

Cedola

Rinaldo C. v. v. v.
Luigi Libertà
Giovanni Pier Luigi
Rosa Virgilio
Giovanni Giovanni
Alfredo Giuseppe
Magna Giovanni
Maurizio Costantini





STATUTO DELL' UNIONE NAZIONALE VIGILI SANITARI

D' ITALIA

~~~~~  
CAPO 1°

NORME E PRINCIPI GENERALI

Art. 1  
-----

Costituzione e Sede

E' costituita l'Unione Nazionale fra i Vigili Sanitari d'Italia (U.N.V.S.I.), organizzazione autonoma e apolitica, retta e regolata dalle norme del presente statuto.

L'Unione Nazionale Vigili Sanitari d'Italia riunisce e rappresenta sul piano nazionale i dipendenti degli Enti locali di qualsiasi ordine e grado, comunque denominati, che svolgono compiti di vigilanza igienico-sanitaria e annonaria.

La Sede dell'Unione Nazionale Vigili Sanitari Italiani avrà luogo nella città ove risiede il Presidente dell'Unione.

L'ubicazione e la sistemazione dei locali dovrà essere autorizzata preventivamente dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Art. 2  
-----

Diritto di associazione ed elezioni

L' U. N. V. S. I. è costituita sul principio della più larga democrazia e pertanto tutte le cariche direttive sono elettive e tutte le decisioni importanti devono essere prese a maggioranza di voti.

L'adesione all' U. N. V. S. I. si realizza mediante il ritiro del

91  
(2)  
la tessera associativa e si considerano iscritti all'Unione tutti coloro che sono in possesso della tessera munita del bolli-  
no di validazione dell'anno in corso.

Ogni eventuale deroga a quanto stabilito dai suddetti due articoli dovrà essere approvata preventivamente dall'Assemblea Generale.

Art. 3

Struttura organizzativa dell' U.N.V.S.I.

La struttura organizzativa dell' U.N.V.S.I., nella quale debbono inquadarsi le tre categorie dei Vigili Sanitari d'Italia (provinciali, comunali e consorziali) è costituita dai Comitati Regionali che sono pari al numero delle regioni italiane esistenti.

Tutti gli organismi periferici dell'Unione sono retti dalle norme contenute nel presente Statuto.

L'Unione non risponde delle obbligazioni assunte dai Comitati Regionali o altri organismi periferici, i quali si possono riunire a loro spese in qualsiasi momento.

Art. 4

Scopi e finalità dell'Unione

L' U.N.V.S.I. si propone :

- 1°) - di studiare e proporre agli organi competenti - compresi quelli legislativi - secondo il punto di vista ed i desiderata della categoria, le riforme ritenute necessarie al miglioramento dei servizi di vigilanza igienico-sani



taria e annonaria;

- 2\*) - di promuovere ed assecondare ogni iniziativa - collettiva o singola - tendente a migliorare la preparazione tecnico-professionale del vigile sanitario nonchè a conseguire una giusta posizione giuridica;
- 3\*) - curare e promuovere tutte le attività culturali e di studio che saranno ritenute opportune e utili per il potenziamento e per il prestigio della categoria;
- 4\*) - esercitare un'azione di coordinamento e di collegamento fra i vigili sanitari italiani per una completa ed organica unità sindacale indipendentemente dall'ente locale da cui dipendono;
- 5\*) - assistere tutti gli organizzati nei loro rapporti con le Amministrazioni da cui dipendono ed agire in tutti i campi per la tutela dei giusti diritti e per il progressivo miglioramento delle condizioni morali economiche e sociali;
- 6\*) - esercitare ogni altra funzione o compito che derivi dal presente statuto, legge o regolamento, ma che comunque lo scopo precipuo sia sempre quello di migliorare e potenziare i servizi di istituto nonchè alla progressiva elevazione culturale e sociale del vigile sanitario.

## CAPO II

### ORGANI DELL' UNIONE NAZIONALE DEI VIGILI SANITARI

#### RI ITALIANI

Art. 5



Sono organi deliberativi dell'Unione :

a) - Assemblea Generale;

b) - Consiglio Nazionale;

sono organi esecutivi :

a) - Giunta Esecutiva Nazionale;

b) - Presidente;

sono organi di controllo :

a) - Collegio Nazionale dei sindaci revisori dei conti;

b) - Collegio Nazionale dei probiviri;

sono organi consultivi :

- Comitati regionali.

I membri del Consiglio Nazionale della Giunta Esecutiva, del Collegio Nazionale dei Sindaci revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri che si assentano senza giustificato motivo per 3 riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica e sostituiti dal Consiglio Nazionale.

#### Art. 6

#### Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è il supremo organo direttivo, ha tutti i poteri deliberativi e si riunisce in via straordinaria, possibilmente, una volta all'anno, e quando lo richieda almeno la metà più uno degli iscritti.

Le richieste di convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale da parte degli iscritti devono essere dettagliatamen



te motivate e sottoscritte.

L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni 3 anni.

Art. 7

Riunioni Assemblea - Procedura

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti alla U.N.V.S.I. in regola con il tesseramento.

L'Assemblea Generale nazionale è convocata, a cura della Giunta Esecutiva 45 giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno in discussione.

Ai lavori dell'Assemblea oltre a parteciparvi i delegati regionali possono parteciparvi tutti i vigili sanitari iscritti all' U.N.V.S.I. e possono assistervi inoltre persone non appartenenti alla categoria purchè regolarmente invitati dalla Giunta Esecutiva.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione, che può aver luogo 1 ora dopo quella fissata per la prima, la Assemblea è valida qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le modalità di votazione tanto per le decisioni che per le elezioni delle cariche direttive dovranno sempre aver luogo con il sistema della votazione segreta. Usciranno eletti coloro che avranno ottenuto la maggioranza dei voti.

Dell'adunanza è redatto, su apposito registro, il verbale, il

quale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e da due membri del comitato di presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' U. N. V. S. I. nelle sue convocazioni straordinarie, mentre la Presidenza dell'Assemblea ordinaria sarà assunta dal più anziano di età o da quello eletto dall'assemblea stessa.

Il Comitato di Presidenza dell'Assemblea Generale Nazionale di convocazione ordinaria dovrà essere composto oltre che dal Presidente, da 1 Vice Presidente, da 1 Segretario e da 2 vice segretari ai quali sarà affidato rispettivamente il lavoro di coordinamento e organizzazione della riunione oltre al collegamento con l'ufficio stampa e segreteria.

Il Presidente eletto dall'Assemblea ordinaria apre i lavori e procede - con voto palese - alla elezione dei membri che compongono il Comitato di Presidenza come fissato nel precedente comma, oltre alle altre eventuali cariche congressuali che si rendesse necessario eleggere.

#### Art. 8

##### Attribuzioni dell'Assemblea

Le attribuzioni dell'Assemblea Generale sono :

- 1°) - deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Unione e sulle direttive da seguirsi nello svolgimento dell'attività medesima per l'attuazione degli scopi previsti dall'art. 4 del presente Statuto;

Esso si riunisce presso la Sede ufficiale dell'U.N.V.S.I.,<sup>(8)</sup>  
ordinariamente una volta all'anno e, straordinariamente, quan-  
do il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta ri-  
chiesta dalla Giunta Esecutiva, o dai Revisori dei Conti o da  
almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati al-  
meno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno  
ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso  
di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a cinque  
giorni.

Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia pre-  
sente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazio-  
ne (anche dopo un'ora dello stesso giorno fissato per la prima)  
quando sia presente almeno un terzo dei detti componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti stabilen-  
do di volta in volta il sistema di votazione; in caso di parità  
nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Presidente, dai  
2 Vice presidenti e dai membri presenti alla riunione.

#### Art. 10.

##### Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha i seguenti compiti :

- 1) - stabilire la data di convocazione dell'Assemblea Genera-  
le in riunione straordinaria e ordinaria e curare l'esecu-



- 2°) - apportare modifiche allo Statuto secondo le modalità di cui all'art. 24 affidando ad apposita commissione la materiale stesura delle modifiche stesse;
- 3°) - eleggere il Presidente, i 2 Vice-presidenti dell'Unione Nazionale, i 3 Segretari Nazionali di Categoria e il Delegato nazionale di coordinamento regionale;
- 4°) - eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiiviri;
- 5°) - adempiere ad ogni altra attribuzione che sia deferita dal presente statuto, da leggi o da regolamenti.

Art. 9

Consiglio Direttivo Nazionale

- Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato dal Presidente dell' U.N.V.S.I. che lo presiede, dai 2 Vice-presidenti, dai 3 Segretari Nazionali delle rispettive categorie dei Vigili Sanitari provinciali, comunali e consorziali, dal Delegato nazionale di coordinamento regionale e dai 19 Consiglieri Nazionali rappresentanti altrettante regioni, regolarmente eletti dalle rispettive assemblee regionali non oltre 6 mesi dall'ultima assemblea ordinaria.

I membri della Giunta Esecutiva Nazionale, anche se delegati, si asterranno dalla votazione in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo dell'Unione.

Il Consiglio dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.



zione delle deliberazioni dell'Assemblea stessa;

- 2) - ratificare le nomine dei rappresentanti regionali regolarmente eletti nelle rispettive assemblee;
- 3) - deliberare sulle relazioni del Presidente e della Giunta Esecutiva ed approvare i bilanci preventivo e consuntivo dell'Unione;
- 4) - determinare i contributi associativi da versarsi dagli iscritti ed organismi periferici;
- 5) - proporre all'Assemblea le eventuali modifiche allo statuto;
- 6) - esaminare le proposte della Giunta Esecutiva per la nomina dei :
  - 1°) Soci emeriti, fra i colleghi collocati a riposo o che per la loro attività abbiano contribuito al potenziamento della organizzazione sanitaria ed alla miglior efficienza dell'Unione;
  - 2°) Soci onorari che sono gli Enti o persone che con la loro attività, con opere o per particolari altre benemerienze abbiano contribuito al potenziamento dell'Unione.
- 7) - Inviare, dopo esame, al Collegio dei Probiviri, le proposte disciplinari avanzate dalla Giunta Esecutiva a carico degli iscritti organismi periferici e dirigenti che operano in contrasto con le finalità statutarie o con le direttive dell'Unione, offendano gravemente il prestigio della Unione o danneggino gli interessi materiali o morali delle categorie inquadrate e tutelate. Deliberare inoltre sulla ra-

9

(10  
diazione, che può aver luogo nei casi di reiterata morosità o  
di gravi inadempienze verso l'Unione, tanto del semplice iscritto  
quanto del dirigente;

8) - procedere alla sostituzione provvisoria dei 2 Vice-presidenti e dei componenti il Consiglio, a termini dell'art. 20, secondo comma.

Il Consiglio Nazionale può delegare alla Giunta Esecutiva taluni dei propri compiti.

9) - Dare attuazione alle decisioni presentate dal Collegio dei Probiviri.

#### Art. 11

##### Giunta Esecutiva Nazionale

La Giunta Esecutiva Nazionale è composta dal Presidente, dai 2 Vice-presidenti, dai 3 Segretari Nazionali di Categoria e dal Delegato nazionale di coordinamento regionale.

La Giunta dura in carica 3 anni. In caso di vacanza di posti durante il triennio, il Consiglio Nazionale provvede alla sostituzione.

Il Presidente dell' U. N. V. S. I. è di diritto il Presidente della Giunta Esecutiva.

(1)

La Giunta si riunisce ordinariamente ogni 3 mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati al-



meno 5 giorni prima della riunione.

Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e della ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine indicato potrà essere ridotto a tre giorni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa di voti. In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Ai lavori della Giunta Esecutiva possono partecipare i rappresentanti regionali ed altre persone espressamente invitate.

#### Art. 12.

#### Compiti della Giunta Esecutiva Nazionale

La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti :

- 1) proporre al Consiglio Nazionale la nomina di Soci emeriti ed onorari;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione;
- 3) designare i rappresentanti dell'Unione presso gli organi politici, amministrativi e tecnici;
- 4) provvedere all'assunzione o al licenziamento di personale eventualmente assunto per i servizi dell'Unione;
- 5) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti espressamente dallo statuto al Consiglio Direttivo Nazionale o all'Assemblea. Oltre che nel caso di delega ai sensi dell'art. 10, la Giunta può



esercitare i poteri del Consiglio in caso di necessità ed urgenza, con l'obbligo di sottoporre il provvedimento alla ratifica del Consiglio nella prima riunione immediatamente successiva;

6) esercitare le attribuzioni demandate dal presente statuto da leggi e regolamenti; vigilando presso i Comitati regionali perchè osservino scrupolosamente le norme statutarie e le direttive dell'Unione;

7) delegare i Consiglieri Nazionali a compiere visite di carattere sindacale, organizzativo ed amministrativo presso organismi provinciali o regionali e per l'assistenza o rappresentanza durante convegni e assemblee ed in qualsiasi altro caso che la Giunta stessa lo ritenga necessario nell'interesse dell'Unione;

8) ratificare la nomina dei delegati Regionali eletti nelle rispettive assemblee e promuovere quelle azioni o interventi utili al potenziamento, al miglioramento e alla salvaguardia del prestigio dell'organizzazione;

9) proporre al Consiglio direttivo nazionale le nomine a "socio emerito o onorario" proposte dagli organi provinciali, regionali o nazionali;

10) stabilire le norme contabili da impartire agli organi centrali o periferici dell'Unione allo scopo di conseguire uniformità di gestione;

11) proporre al Consiglio Direttivo Nazionale l'adozione di

(13  
provvedimenti a carico degli iscritti e organismi aderenti  
che hanno commesso irregolarità. La proposta dovrà esse-  
re motivata e preceduta dalla contestazione degli addebiti  
e dagli accertamenti effettuati dalla Giunta Esecutiva stessa.

Art. 13

Presidente

Il Presidente dell'Unione è eletto dall'Assemblea. Dura in  
carica 3 anni ed è rieleggibile.

Egli dirige e coordina l'attività dell'Unione ed ha la firma so-  
ciale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio. Egli  
può rilasciare mandati generali e speciali.

Nei casi d'urgenza ha facoltà di adottare i provvedimenti di  
cui ai nn. 3, 4, 7, 8 e 9 dell'art. 12, sottoponendo le relative de-  
libere alla ratifica della Giunta Esecutiva nella successiva adu-  
nanza.

Art. 14

Vice presidenti

I due Vicepresidenti dell' U. N. V. S. I. sono eletti dall'Assem-  
blea Generale, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Uno dei Vicepresidenti ha le funzioni di collaboratore diretto  
del Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento ne  
esercita le attribuzioni secondo le norme statutarie e le delibe-  
razioni della Giunta esecutiva.

L'altro Vicepresidente svolge le funzioni organizzative ed am-  
ministrative dell'Unione e unitamente al Presidente firma tutti

gli atti contabili amministrativi.

(14

Art. 15

Segretari Nazionali di Categoria

I Segretari Nazionali di categoria (provinciali, comunali e provinciali) vengono eletti dall'Assemblea Generale, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Sono i responsabili diretti della organizzazione delle loro rispettive categorie, collaborano con i Presidenti ed i Vicepresidenti dell' U.N.V.S.I. e coordinano, di concerto con il delegato nazionale di coordinamento delle regioni, tutta l'organizzazione periferica.

Art. 16

Delegato nazionale del coordinamento regionale

Il Delegato nazionale del coordinamento regionale viene eletto dall'Assemblea Generale, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Esso avrà l'incarico dell'organizzazione dei Comitati provinciali e regionali e, di concerto con i segretari nazionali di categoria, seguire per una sollecita e regolare attuazione, tutte le operazioni elettorali periferiche.

Art. 17

Rappresentanti regionali e organismi periferici

I rappresentanti delle regioni durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Detti rappresentanti vengono eletti dalle rispettive Assemblee

*Handwritten notes and signatures in the left margin:*  
- *Segretari Nazionali di Categoria*  
- *Luca di Liberto*  
- *Renzo Righio*  
- *Giuseppe Scaramuzza*  
- *Stefano Scarpelli*  
- *Mauro Piamonte*  
- *Massimo Scaramuzza*

(15)

regionali che dovranno aver luogo non oltre i 6 mesi dall'ultima  
ma Assemblea Nazionale Ordinaria.

I rappresentanti regionali fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale dell' U. N. V. S. I. con voto deliberativo.

Collaboreranno con la Presidenza e tutti gli organi direttivi dell' U. N. V. S. I. per il miglior funzionamento dell'organizzazione.

Le modalità di votazione per la elezione del rappresentante regionale saranno quelle del sistema maggioritario.

A giudizio insindacabile della Giunta Esecutiva, verrà assegnato un contributo annuo ad ogni rappresentante regionale per le piccole spese di funzionamento del Comitato regionale.

Il rappresentante regionale è responsabile dell'impiego di detto contributo del quale ne rende conto entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta Esecutiva.

Sono organismi periferici i Comitati Regionali, i quali sono formati oltre che dal rappresentante regionale, regolarmente eletto, dai segretari provinciali di categoria.

#### Art. 18

#### Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti. Essi sono eletti dalla  
Assemblea, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Col-

(2)  
legio è presieduto dal più esperto in materia o dal più anziano  
(2)  
di età. I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anziani-

tà.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza su tutte le operazioni economiche e finanziarie relative al patrimonio dell'Unione, approva il bilancio annuale compilato dalla Giunta Esecutiva per sottoporlo al Consiglio Nazionale.

Un Revisore dei Conti, a turno, ha facoltà di partecipare all'Assemblea e alle sedute del Consiglio Nazionale.

I componenti del collegio dei revisori non possono essere dei dirigenti dell'Unione o di organismi periferici e non possono esercitare alcuna funzione retribuita.

Art. 19

Collegio dei Proviviri

Qualsiasi vertenza tra l'Unione Nazionale Vigili Sanitari Italiani e gli organismi periferici od il semplice iscritto sarà deferita al giudizio di un Collegio di Proviviri, formato da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

Esso dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

(3)

Il Collegio giudica come amichevole composizione e senza alcuna formalità di procedura e le sue pronuncie sono soggette soltanto alla impugnazione per nullità e per revocazione ai sensi degli artt. 827 e seguenti del Cod. Proc. Civ. -

Art. 20

Eleggibilità alle cariche sociali

Possono essere elette alle cariche sociali tutti gli iscritti

*Handwritten notes in the left margin:*  
Pratica in vigore  
Consiglio Nazionale  
Giunta Esecutiva  
Comitato di Vigilanza  
Maggiori informazioni  
Dott. ...  
Dott. ...

all' U. N. V. S. I. -

In caso di vacanza di posti nella Giunta Esecutiva (escluso il Presidente) o nel Consiglio Nazionale, per cessazione della carica di taluno di essi, il Consiglio provvederà alla sostituzione fino alla prossima Assemblea. Qualora la Giunta Esecutiva si presentasse dimissionaria il Consiglio Nazionale provvederà alla nomina del Commissario straordinario, il quale nel termine massimo di 12 mesi deve convocare l'Assemblea Generale per l'esame della situazione e la nomina delle nuove cariche direttive di cui al punto 3) dello art. 8.

### CAPITOLO III

#### AMMINISTRAZIONE e PATRIMONIO

##### Art. 21

##### Patrimonio dell'Unione

Il patrimonio dell'Unione è costituito :

- 1) dai beni mobili ed immobili che per l'acquisto, lascito, donazione o comunque per altre cause vengono in proprietà dell'Unione;
- 2) dalle somme destinate a speciali riserve finchè non siano erogate.

##### Art. 22

##### Contributi associativi

I contributi associativi sono costituiti da :

- 1) dalla quota di tesseramento che verrà fissata annualmente dal Consiglio Nazionale e secondo le modalità stabilite dal-

la Giunta Esecutiva;

(18)

2) una quota fissa d'iscrizione determinata dal Consiglio Nazionale, da pagarsi all'atto dell'ammissione di ogni organismo periferico.

Art. 23

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 Dicembre.

Il bilancio consuntivo, predisposto dalla Giunta Esecutiva, deve essere presentato al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno 15 giorni prima, della data fissata per il Consiglio Nazionale, al cui esame deve essere accompagnato dalla relazione della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori entro il primo trimestre dell'anno successivo.

CAPITOLO IV

GIORNALE

Art. 24

Periodico - Responsabilità

L'unico organo nazionale dell' U.N.V.S.I. che esprime il pensiero di tutte le categorie di Vigili Sanitari inquadrati nell'Unione è il giornale "La Vigilanza" - igienico-sanitarie-anonaria-agraria.

La Giunta Esecutiva cura la sua pubblicazione, risponde dell'impostazione, del contenuto ed accoglie la collaborazione degli iscritti.

*Il sistema organizzativo  
della Giunta Esecutiva  
è quello del Consiglio  
Nazionale*

*Giunta Esecutiva*

*Giunta Esecutiva  
Maggio 1955*

*Giunta Esecutiva*

Art. 25

Direzione - Redazione

La Direzione del giornale è affidata alla Giunta Esecutiva.  
La redazione del giornale è composta da persone che diano particolare affidamento di capacità.

CAPITOLO V

NORME DISCIPLINARI

Art. 26

Inadempienze - Incompatibilità

I dirigenti dell'Unione e gli iscritti che si rendano ripetutamente inadempienti alle norme previste dal presente Statuto, agli incarichi ricevuti o assunti, nonostante i richiami loro rivolti, o abbiano commesso atti incompatibili o attività lesive degli interessi e prestigio dell'organizzazione o della categoria, saranno deferiti al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale, provvederà a comunicare le relative decisioni al Consiglio Nazionale.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

Modifiche allo Statuto

Le eventuali modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dalla Assemblea con la presenza della metà più uno degli iscritti e la deliberazione favorevole di almeno due terzi dei presenti.



Art. 28

Adeguamento delle norme Statutarie

Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto, gli organi nazionali, regionali e provinciali dovranno operare per l'adeguamento della propria struttura, funzionamento ed attività alle norme previste dal presente Statuto.

Art. 29

Scioglimento

Per lo scioglimento dell'Unione è necessaria la deliberazione dell'Assemblea Generale con la presenza della metà più uno degli iscritti ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 29

Norma transitoria

Come norma transitoria viene stabilito che le elezioni dei dirigenti nazionali avranno luogo nella prossima Assemblea Ordinaria e cioè nel 1966.

23

*scritto da...*


*Enrico Filicetti  
Giovanni Riva  
Igor Nigello*

*Giuseppe...*

*Alfredo...*

*Mauro...*

*...*



CAPITOLO I. - NORME E PRINCIPI GENERALI

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Art. 1 - Costituzione e Sede.....                    | pag. 1 |
| Art. 2 - Diritto di associazione ed elezioni .....   | " 1    |
| Art. 3 - Struttura organizzativa dell' U.N.V.S.I. .. | " 2    |
| Art. 4 - Scopi e finalità dell'Unione.....           | " 2    |

CAPITOLO II. - ORGANI DELL' UNIONE NAZIONALE DEI VIGILI SANITARI ITALIANI.

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Art. 5 - Organi.....                                  | " 4  |
| Art. 6 - Assemblea Generale .....                     | " 4  |
| Art. 7 - Riunioni Assemblea - Procedura.....          | " 5  |
| Art. 8 - Attribuzioni dell'Assemblea.....             | " 6  |
| Art. 9 - Consiglio Direttivo Nazionale.....           | " 7  |
| Art. 10 - Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale.. | " 8  |
| Art. 11 - Giunta Esecutiva Nazionale.....             | " 10 |
| Art. 12 - Compiti della Giunta Esecutiva Nazionale..  | " 11 |
| Art. 13 - Presidente.....                             | " 13 |
| Art. 14 - Vice presidenti.....                        | " 13 |
| Art. 15 - Segretari Nazionali di Categoria.....       | " 14 |
| Art. 16 - Delegato nazionale del coordinato regionale | " 14 |
| Art. 17 - Rappresentanti regionali e organismi perif. | " 14 |
| Art. 18 - Revisori dei Conti.....                     | " 15 |
| Art. 19 - Collegio dei Probiviri .....                | " 16 |
| Art. 20 - Eleggibilità alle cariche sociali.....      | " 16 |

CAPITOLO III - AMMINISTRAZIONE e PATRIMONIO (22)

Art. 21 - Patrimonio dell'Unione..... pag.17  
 Art. 22 - Contributi associativi..... " 17  
 Art. 23 - Esercizio finanziario..... " 18

CAPITOLO IV - GIORNALE

Art. 24 - Periodico - Responsabilità..... " 18  
 Art. 25 - Direzione - Redazione..... " 19

CAPITOLO V - NORME DISCIPLINARI

Art. 26 - Inadempienze - Incompatibilità..... " 19

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E

FINALI.

Art. 27 - Modifiche allo Statuto..... " 19  
 (5)  
 Art. 28 - Adeguamento delle norme Statutarie..... " 20  
 Art. 28 - Scioglimento..... " 20  
 Art. 29 - Norma transitoria..... " 20

(1) "in via ordinaria possibilmente ogni 3 mesi e comunque almeno una volta ogni 6 mesi e in via straordinaria" si approva la cancellatura delle parole "ordinariamente ogni 3 mesi e straordinariamente" - (2) "elege il suo Presidente" - si approva la cancellatura di 13 parole, da "é" a "età" - (3) "compositore" - si approva la cancellatura di "composizione" - (4) si approva l'interlineatura di 6 righe intere - (5) si approva l'interlineatura di una riga intera - cinque postille approvate -

*Handwritten notes:*  
 Procura generale  
 Roma V. repub.  
 ...

*Handwritten notes:*  
 ...  
 ...

*Handwritten notes:*  
 ...

